

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, nonché le spese della convenuta.*

(¹) GU C 252 del 31.8.2013.

Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — Invivo/OLAF**(Causa T-690/13)**

(2014/C 151/26)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Invivo Ltd (Abinsk, Russia) (rappresentante: T. Huopalainen, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- valutare la legittimità della carenza del convenuto, al quale la ricorrente aveva preventivamente richiesto di agire, nel procedimento OF/2013/0902;
- ordinare al convenuto di agire.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, con cui si censura un'astensione dal pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 265 TFUE, in quanto gli interessi finanziari dell'UE risultano lesi, a termini dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1073/1999 (¹), qualora l'agenzia nazionale che concede l'aiuto riceva la maggior parte dei propri fondi dall'UE e qualora nell'asserita frode siano coinvolti soggetti giuridici di almeno due Stati membri.

(¹) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).

Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — Schniga/UCVV- Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)**(Causa T-91/14)**

(2014/C 151/27)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Schniga GmbH (Bolzano, Italia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brookfield New Zealand Ltd (Havelock North, Nuova Zelanda)